



Aiuti finanziari per la diffusione delle conoscenze scientifiche emerse dall'elaborazione delle misure coercitive a scopo assistenziale e dei collocamenti extrafamiliari (MCSA)

secondo l'articolo 15 della legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE)

Direttive

Versione del 14 aprile 2025

Indice

2. Gli aiuti finanziari in breve	2
2.1 Quali progetti possono ottenere un finanziamento?	2
2.2 Chi può richiedere un finanziamento?	2
2.3 Per quali costi può essere richiesto il finanziamento?	2
3. Presentazione del progetto	3
3.1 Colloquio preliminare	3
3.2 Documentazione	3
3.3 Termine di presentazione e forma	3
4. Esame della domanda	4
4.1 Decisione	4
4.2 Criteri di priorità	4
5. Pagamento	4
6. Rendicontazione e valutazione	4
7. Contatti	4
Allegato: Basi legali	5



1. Situazione iniziale e finalità

L'elaborazione individuale e collettiva delle MCSA è retta dalla **legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE)**¹, che contempla in particolare il versamento di un contributo di solidarietà alle vittime, la consulenza e il sostegno da parte di servizi di contatto cantonali nonché studi scientifici dedicati.

L'**articolo 15 capoverso 4** impone inoltre alla Confederazione di provvedere «**alla diffusione e all'utilizzo [valorizzazione] dei risultati di tali studi**». Questo mandato legale è affidato all'Ufficio federale di giustizia (UFG), che nel periodo 2023-2028 lo adempirà proponendo un ampio ventaglio di attività di informazione, diffusione e sensibilizzazione, come ad esempio un'esaustiva piattaforma Internet dedicata, una mostra itinerante, formazioni continue o materiale didattico per le scuole². L'UFG può inoltre concedere **aiuti finanziari per gli anni 2024-2028**.

La concessione di aiuti finanziari si ispira agli **obiettivi sovraordinati della valorizzazione**³.

Non dimenticare	La valorizzazione è intesa come un contributo per non dimenticare quanto successo. Il suo obiettivo è quello di rendere visibile e far conoscere il tema, ma anche di promuovere la memoria collettiva della storia e della rielaborazione delle misure coercitive a scopo assistenziale e dei collocamenti extrafamiliari prima del 1981.
Capire il presente	La valorizzazione contribuisce a far capire e rendere visibili le ripercussioni e gli effetti sociali delle misure coercitive a scopo assistenziale e dei collocamenti extrafamiliari del passato sulla situazione presente delle vittime e sull'attuale prassi assistenziale.
Imparare per il futuro	La valorizzazione aiuta a trarre insegnamenti dal passato per le sfide del presente e del futuro (conoscenze orientative). Collega passato e presente, scienza e pratica, evidenziando le relazioni tra sfide e interrogativi presenti e futuri.

Per realizzare tali obiettivi informando e sensibilizzando la popolazione svizzera e specifici gruppi target, s'intende proporre un **ventaglio di attività di diffusione** quanto più **ampio e variegato** possibile, che tenga particolare conto anche di tutte le regioni linguistiche.

Per **diffusione** s'intendono tutte le attività volte a far conoscere, in una forma comprensibile e adeguata, i risultati scientifici e sociali raggiunti. Tali attività consentono ai destinatari di correlare il tema al proprio mondo ispirandoli nelle loro azioni.

Gli aiuti finanziari sottintesi all'articolo 15 LMCCE hanno per **obiettivo di integrare** in modo pertinente e adeguato le attività di diffusione attuali e future della Confederazione e di altri attori, **incentivando ulteriori progetti divulgativi di terzi**.

¹ <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/145/it>

² <https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/gesellschaft/fszm/valorisierung.html>

³ <https://www.bj.admin.ch/dam/bj/it/data/gesellschaft/fszm/valorisierung/konzept-valorisierung-fszm.pdf.download.pdf/konzept-valorisierung-fszm-i.pdf>



2. Gli aiuti finanziari in breve

2.1 Quali progetti possono ottenere un finanziamento?

Possano essere concessi aiuti finanziari per progetti che **diffondono le conoscenze scientifiche emerse dall'elaborazione collettiva e scientifica delle MCSA**, sono in linea con gli obiettivi sovraordinati della valorizzazione e integrano in modo pertinente e adeguato le attività di diffusione esistenti.

Il progetto può rivolgersi sia al grande pubblico che a un **target** specifico (p. es. giovani o specifiche figure professionali) e deve produrre un certo **impatto** (in termini geografici o numerici).

Quanto al **formato**, sono ipotizzabili progetti di vario tipo rientranti nei **settori di promozione** citati all'articolo 15 capoverso 5 LMCCE, ad esempio:

LMCCE	Progetti ipotizzabili
Produzioni mediatiche	<ul style="list-style-type: none">• Media audiovisivi (documentari e lungometraggi, musica)• Piattaforme digitali (piattaforme Internet, siti web)• Contenuti su social media (Instagram, TikTok, ecc.) e portali video (YouTube)• Pubblicazioni (saggistica, libri illustrati, graphic novel / fumetti)• Produzioni teatrali (teatro e musica)
Mostre	<ul style="list-style-type: none">• Mostre temporanee (speciali) e permanenti• Mostre fisse e itineranti
Incontri	<ul style="list-style-type: none">• Conferenze, eventi dedicati al networking o allo scambio di informazioni, ecc.• Formazioni e formazioni continue• Testimonianze dirette (p. es. visite scolastiche)• Visite nelle città
Materiali didattici	<ul style="list-style-type: none">• Strumenti didattici

I **progetti di ricerca** non sono sostenuti con le sovvenzioni.

Gli aiuti finanziari sono concessi esclusivamente per **attività di tipo progettuale** (con un inizio e una fine ben definiti) senza **scopo di lucro** prioritario.

Poiché gli aiuti finanziari scadono il 31 dicembre 2028, vengono finanziati unicamente progetti da portare a termine **entro il 30 settembre 2028**.

Per il resto la concessione degli aiuti finanziari è vincolata allo stanziamento annuale dei crediti necessari da parte dei competenti organi finanziari della Confederazione.

2.2 Chi può richiedere un finanziamento?

Possano fare domanda le **organizzazioni senza scopo di lucro** domiciliate in Svizzera; in via eccezionale vengono ammesse anche domande presentate da singoli cittadini.

2.3 Per quali costi può essere richiesto il finanziamento?

Gli aiuti finanziari sono concessi soltanto se indispensabili a realizzare del tutto o in parte il progetto di diffusione previsto. I cantoni non possono essere promotori di progetti e richiedere aiuti finanziari.



Gli aiuti finanziari richiesti possono coprire fino al **75 per cento** dei costi complessivi computabili. I costi complessivi di un progetto comprendono la totalità dei costi da sostenere su tutto l'arco del progetto, in particolare:

- le spese per il personale;
- gli onorari (per i mandati esterni);
- le spese di viaggio;
- le misure promozionali,
- i costi per il materiale;
- le spese infrastrutturali.

Almeno il **25 per cento** dei costi complessivi computati dev'essere finanziato dai promotori del progetto e da terzi (ma non con fondi federali) oppure con le entrate realizzate implementando il progetto (p. es. ricavi dalla vendita di biglietti, libri, ecc.).

I progetti i cui obiettivi primari rientrano in un ambito beneficiante di **altri aiuti finanziari della Confederazione** sono tenuti a rivolgersi ai pertinenti servizi federali per un finanziamento.

Non sono ammesse richieste **retroattive**, vale a dire che gli aiuti finanziari possono coprire solo i costi delle prestazioni fornite in futuro. I costi di ideazione e pianificazione già sostenuti possono tuttavia essere integrati nella domanda con retroattività di sei mesi (dal termine di presentazione ufficiale), ma vanno computati nella quota di partecipazione dei promotori del progetto.

Oltre all'articolo 15 LMCCE si applicano anche le disposizioni della legge sui sussidi (LSu; in particolare il cap. 3).

3. Presentazione del progetto

3.1 Colloquio preliminare

Prima di presentare un progetto e compilare i documenti per la domanda, è opportuno contattare i responsabili in seno all'UFG per un eventuale colloquio preliminare. Del tutto facoltativi, questi primi contatti consentono di ottenere importanti informazioni per preparare e presentare la domanda.

3.2 Documentazione

Le domande di aiuti finanziari per progetti di diffusione vanno, per quanto possibile, presentate sugli appositi moduli e corredate della pertinente documentazione. Una domanda completa comprende:

- modulo di domanda
- preventivo
- se disponibile, incarto progettuale
- statuto o descrizione del promotore

3.3 Termine di presentazione e forma

Le domande possono essere presentate all'UFG, settore MCSA, **a partire dal 1° gennaio 2024**.

Poiché gli aiuti finanziari scadono il 31 dicembre 2028, i progetti andranno **verosimilmente** presentati **entro il 31 dicembre 2027**.

Le domande vanno trasmesse **per posta** e, se possibile, anche per e-mail.



4. Esame della domanda

L'UFG **esamina** la domanda visionando la documentazione pervenuta. All'occorrenza chiede ulteriori informazioni al richiedente o a terzi oppure sollecita documenti mancanti.

4.1 Decisione

Di norma l'UFG decide in merito a una domanda **entro 3 mesi**.

Se **accoglie la domanda**, l'UFG emette una **decisione** che specifica l'entità dell'aiuto finanziario concesso ed eventuali oneri e condizioni applicabili (p. es. utilizzo del logo della Confederazione).

Se una domanda non può essere accolta, il richiedente ne sarà informato per scritto. Tale decisione non è impugnabile poiché il richiedente non può far valere alcun diritto all'aiuto finanziario.

4.2 Criteri di priorità

Se le domande presentate superano i fondi disponibili per l'anno civile, l'UFG fissa le priorità in base ai criteri seguenti:

- varietà dei progetti finanziati in termini di target o di formato
- copertura delle varie regioni linguistiche e portata geografica
- carattere innovativo dei progetti
- impatto e le misure promozionali
- sostenibilità

5. Pagamento

La somma concessa può essere versata **a rate**; il loro numero e importo esatto, come pure la data dei singoli pagamenti sono precisati nella decisione dell'UFG.

L'**ultima rata** dell'aiuto finanziario concesso viene in genere versata una volta presentato e approvato il rapporto finale completo di conteggio finale.

6. Rendicontazione e valutazione

Entro sei mesi dal termine del progetto, all'UFG va presentato un **rapporto finale completo di conteggio finale**. Per i progetti pluriennali va inoltre presentato un **rapporto intermedio annuale** che illustri lo stato dei lavori (avanzamento e costi).

Nel valutare il progetto di valorizzazione verrà inoltre considerato anche l'esito di tutti i progetti che hanno ottenuto aiuti finanziari, sulla base appunto del rapporto finale.

7. Contatti

Laura Lämmli, Collaboratrice scientifica di progetto, 058 464 86 48, laura.laemkli@bj.admin.ch

Ufficio federale di giustizia
Settore MCSA
Bundesrain 20
CH-3003 Berna
+41 58 462 42 84
sekretariat@fuersorgerischezwangsmassnahmen.ch



Allegato: Basi legali

1 - Legge federale del 30 settembre 2016 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE; RS 211.223.13)

Art. 15 Studi scientifici

¹ Il Consiglio federale provvede affinché le misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari anteriori al 1981 siano oggetto di esaurienti studi scientifici.

² Una commissione indipendente conduce studi scientifici in merito agli internamenti disposti sulla base di una decisione amministrativa; tiene conto anche di altre misure coercitive a scopo assistenziale e dei collocamenti extrafamiliari.

³ I risultati degli studi scientifici sono pubblicati. I dati personali sono anonimizzati.

⁴ L'autorità competente provvede, in collaborazione con la commissione indipendente e gli altri organismi responsabili degli studi scientifici, alla diffusione e all'utilizzo dei risultati di tali studi.

⁵ L'autorità competente può promuovere in particolare:

- a. le produzioni mediatiche, le mostre e gli incontri sull'argomento;
- b. l'inserimento nei materiali didattici della scuola dell'obbligo e delle scuole del livello secondario II;
- c. la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, nonché delle autorità, delle istituzioni e dei privati cui secondo il diritto vigente competono le misure coercitive a scopo assistenziale o i collocamenti extrafamiliari.

2 - Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu; RS 616.1)